

Centrale Unica di Committenza

CUSTOZA GARDA TIONE



Comune di
Valeggio sul Mincio



Comune di
Sona



Comune di
Bardolino



Comune di
Povegliano Veronese



Comune di
Castelnovo del Garda



Comune di
Sommacampagna



Comune di
San Pietro in Cariano

Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)

UFFICIO PRESSO IL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE - cod. fiscale e partita iva 00658760236

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, PER ANNI 4 (NOVEMBRE 2020-DICEMBRE 2024). CIG: ____--

1. PREMESSE

La presente procedura di affidamento ha per oggetto la gestione complessiva dei servizi bibliotecari effettuati dalla biblioteca comunale di pubblica lettura e la fruibilità e promozione della Biblioteca Storica “A. Balladoro”, comprendente anche l’Archivio storico della famiglia Balladoro.

Per tali servizi è stata disposta con determina a contrarre del Comune di Povegliano Veronese n. ____ del ____--____ 2020 e l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio verrà disposta a esito di apposita procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del Codice, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare.

Con determina a contrarre della CUC Custoza Garda Tione n. ____ del ____--____ è stato disposto di procedere all’affidamento dei servizi bibliotecari effettuati dalla biblioteca comunale di pubblica lettura e la fruibilità e promozione della Biblioteca Storica “A. Balladoro”, comprendente anche l’Archivio storico della famiglia Balladoro.

Il Comune di Povegliano Veronese effettuerà la procedura di gara mediante il Portale Appalti messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione costituita in data 30/12/2016 e alla quale il Comune aderisce.

Il luogo di svolgimento della concessione è: Comune di Povegliano Veronese. Via Roma 2 - Codice NUTS: ITD31;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza Custoza-Garda-Tione Ass. Soc. Mirandola Andrea – 045.6334126 - sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativa modulistica;
- 3) Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto d'appalto dei servizi;
- 5) Costi operativi e dati di stima, Valore affidamento, Quadro Economico costituenti il "Progetto del servizio" approvato con deliberazione della Giunta Comunale: n. ____ del ____;
- 6) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato, con deliberazione di G.C. n. 19/2014.

Tale documentazione è disponibile all'interno dell'area riservata all'operatore economico nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet <https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> previa registrazione al sistema. In tale sezione saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie. Secondo quanto specificamente indicato in seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Per accedere al sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima: strumenti elettronici adeguati, posta elettronica certificata e firma digitale, oltre a quella indicata nel manuale presente sul Portale. Il certificato di firma dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo pubblico incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" previsto dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 D.P.R. n. 445/00, 65 del D. Lgs. n. 85/05, nonché del DPCM 30/3/2009. Sono ammessi certificatori di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche";
- certificatori in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate all'art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 82/2005.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il Portale Appalti nella sezione "Comunicazioni" entro le ore 12 del ____ (5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet <https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice sarà utilizzato il Portale Appalti - sezione "Comunicazioni".

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale Appalti sezione "Comunicazioni".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E VALORE STIMATO

Oggetto	CIG
gestione complessiva dei servizi bibliotecari effettuati dalla biblioteca comunale di pubblica lettura e fruibilità e promozione della Biblioteca Storica "A. Balladoro", comprendente anche l'Archivio storico della famiglia Balladoro	---

Valore totale stimato dell'affidamento: **€ 100.000,00** Iva esente ex art. 10, n. 22, D.p.r. n. 633/1972, così suddiviso:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALI
gestione servizio 20h apertura +2h backoffice/settimana	3.700	22.000	22.000	22.000	22.000	91.700
gestione servizio potenziamento 2h/settimana	300	2.000	2.000	2.000	2.000	8.300
VALORE AFFIDAMENTO	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000	100.000

Si precisa che rimangono a carico del bilancio comunale, oltre a tutti gli oneri connessi all'adesione al Sistema Bibliotecario provinciale ed all'acquisto di opere, tutte le spese e gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza della struttura in base alle vigenti norme di legge, nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'efficienza degli impianti tecnologici a servizio della struttura che accoglie le biblioteche, tutte le utenze e la strumentazione presente nella componente hardware e software, la pulizia di locali ed arredi ad eccezione delle scaffalature.

L'Appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della sostanziale unitarietà prestazionale del servizio oggetto di affidamento.

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che i servizi di cui al presente appalto presentano rischi da interferenze e conseguentemente la stazione appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato al C.S.A.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 90.550,00 totali, pari ad euro 1.811,00/mese.

4. DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La durata del contratto è di anni 4 e due mesi. Per la decorrenza, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Importo corrispettivo a base di gara: **€ 2.000,00/mese** IVA esente ex art. 10, n. 22, D.p.r. n. 633/1972.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorti con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l’esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ovvero altra modalità indicata dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative, se trattasi di cooperative.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCT/RCO) per un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme, con quietanza del pagamento del premio per l’annualità in corso.

d) dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato annuo “generale” non inferiore ad euro € 200.000,00 (pari al doppio dell’importo contrattuale presunto, Iva esente).

La comprova di tale requisito è fornita mediante le dichiarazioni IVA presentate alla competente Agenzia delle Entrate.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati nell’ultimo triennio (2019/2018/2017) gestione di servizi analoghi all’oggetto della presente procedura, per un importo complessivo non inferiore ad euro 100.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia conforme all’originale dei certificati rilasciati dall’amministrazione, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui ai **punti 7.1 a) e b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla copertura assicurativa** (RCT/RCO) di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c) dal Raggruppamento/Consorzio/GEIE già costituito mediante la stipula di apposita polizza intestata al raggruppamento stesso con il massimale richiesto al punto 7.2 lett. d).

Il **requisito relativo al fatturato annuo "generale"** di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e nella misura minima del 10% da ciascuna mandante.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall'art. 47, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, nonché l'impegno ad eseguire direttamente il servizio per cui le capacità sono richieste

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il soggetto appaltatore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto (€ 100.000,00) e precisamente di importo pari ad **euro 2.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita a favore del Comune di Povegliano Veronese – Ufficio Comune della CUC Custoza – Garda - Tione, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale del Comune di Povegliano Veronese presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a filiale di Povegliano Veronese via Mazzini 33 - IBAN: IT 64 V 01030 59670 0000 1020 9335
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018;
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo sugli immobili oggetto del servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni che verranno indicati dalla stazione appaltante (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00).

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi mail:

cultura@comune.poveglianoveronese.vr.it. oppure *sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it.* e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno ____--_____. Non sarà possibile effettuare sopralluoghi dopo il ____--_____.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di

copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere presentata **esclusivamente tramite il sistema telematico sopra descritto entro le ore 12.00 del giorno ____--__.**

Per essere ammessa alla procedura aperta svolta con gara telematica, l'operatore economico dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale operativo **"1 Accesso_Area_Riservata - 2 Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf"**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di **aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

"A – Busta virtuale "Documentazione amministrativa"

"B - Busta virtuale "Offerta tecnica"

"C - Busta virtuale "Offerta economica".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico caricato a sistema, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste virtuali presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente esclusivamente sostituire il plico già caricato con altro plico.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di gara o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai punti seguenti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede

legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale Appalti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, **è causa di esclusione**. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di problemi tecnici al Portale Appalti il Comune, previa comunicazione formale, posticiperà i termini di ricezione delle offerte e di apertura delle stesse.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di

data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione **deve essere caricata a sistema firmata digitalmente** (laddove richiesto).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. messo a disposizione sul Portale appalti (allegato 2), secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1. DGUE in formato elettronico, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. (Sez. A-B-C-D)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 lett. c) del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 lett. d) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, contenute nel modulo allegato 1, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara per sé e per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo articolo 80;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore nel Comune di Povegliano Veronese e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 6) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 7) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 8) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (da dichiarare in separato modulo)

9) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (da dichiarare in separato modulo)

10) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (da dichiarare in separato modulo)

11) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

13) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono contenute e possono essere rese tramite il modulo allegato 1.

15.4 Schema di Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente per accettazione.

15.5 Capitolato speciale di appalto, sottoscritto digitalmente per accettazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi offerti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e nelle specifiche tecniche in esso contenute, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica **deve essere caricata a sistema e sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare di gara e deve contenere il **ribasso unico percentuale offerto sul corrispettivo mensile posto a base di gara in € 2.000,00 (euro duemila/00)** IVA esente ex art. 10, n. 22, D.p.r. n. 633/1972. Verranno prese in considerazione fino a due cifre dopo la virgola.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno altresì essere inseriti dal concorrente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le spiegazioni relativamente ai costi della manodopera sopraindicati al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d).

L’offerta economica, **a pena di esclusione, deve essere caricata a sistema e sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo di euro 16,00, il concorrente dovrà indicare nell’apposito riquadro presente nel modello allegato 3 il codice numerico composto di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario convenzionato. Sarà cura del concorrente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di scadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica – Qualità del servizio	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare tutto o parte dei servizi presentati nell’offerta a suo insindacabile giudizio. Sono escluse offerte in aumento.

L’aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un’impresa, purché la stessa sia ritenuta idonea, conforme alle prescrizioni degli atti di gara e conveniente.

In caso di parità di punteggio, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla parte tecnica. Qualora anche tale punteggio fosse pari, si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924.

Si precisa che:

- quanto riportato nell’offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata contrattuale;
- le **migliorie qualitative e/o quantitative** offerte dal concorrente saranno a totale carico dell’aggiudicatario;
- la presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza;
- l’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Elementi	OFFERTA TECNICA	Punt. Discr. max
A	PROGETTO DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO E ALLA FIDELIZZAZIONE DELL'UTENZA IN ETÀ SCOLARE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA STORIA E ALLA STORIA DELL'ARTE	
A.1)	strategie di comunicazione dei servizi e delle raccolte nel settore volte al potenziamento e alla fidelizzazione dell'utenza di età scolare	10
A.2)	modalità con cui l'Impresa intende realizzare le iniziative di promozione della lettura rivolte al nido, alle scuole materne, elementari e medie Relativamente a questo punto, nell'elaborato la Ditta dovrà dettagliatamente indicare: - il numero di laboratori/animazioni/letture che si intenderebbe realizzare distintamente per ciascuna scuola; - la durata dei laboratori/animazioni/letture; - i periodi dell'anno in cui andrebbero realizzati; - le tematiche affrontate; - le professionalità impiegate; - gli obiettivi prefissati; - i risultati attesi.	10
	TOTALE CRITERIO A	20
B	PROGETTO DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE ADULTI DELLA BIBLIOTECA, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO E ALLA FIDELIZZAZIONE DELL'UTENZA ADULTA E GIOVANILE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI DIGITALI E ALLE TIPOLOGIE DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO Le proposte presentate dovranno indicare: - gli obiettivi prefissati; - modalità e tempi di realizzazione; - le professionalità coinvolte.	
B.1)	le strategie di comunicazione dei servizi e delle raccolte nel settore, le proposte migliorative nel campo della gestione ordinaria e/o straordinaria del servizio, volte al potenziamento e alla fidelizzazione dell'utenza adulta e giovanile.	10
B.2)	la progettazione e lo sviluppo di attività nell'ambito delle aperture straordinarie	10
	TOTALE PUNTO B	20
C	PROGETTO "LETTURE ANIMATE", PER L'AVVICINAMENTO DEL PUBBLICO PIÙ GIOVANE ALLA LETTURA E ALLA BIBLIOTECA COMPRESSE LE FASCE DEBOLI (DISABILI) Relativamente a questo punto, nell'elaborato la Ditta dovrà indicare: - il numero di incontri; - la durata degli incontri; - i periodi dell'anno in cui andrebbero realizzati; - le tematiche affrontate; - le professionalità impiegate; - gli obiettivi prefissati; - i risultati attesi.	
	TOTALE PUNTO C	10
D	PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO "A. BALLADORO": (max punti 10 complessivamente)	
	TOTALE PUNTO D	10
E	MIGLIORIE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA: (max punti 10 complessivamente). Saranno valutate le proposte migliorative rispetto a quanto previsto dalle condizioni di capitolato che vadano incontro agli aspetti di comunicazione dell'attività della Biblioteca	

	anche tramite web e/o servizi multimediali ed anche attraverso l'acquisizione nel patrimonio comunale di specifici investimenti anche in termini di infrastrutture multimediali o di arricchimento del patrimonio esistente.	
	TOTALE PUNTO E	10
	TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA	70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione attribuisce il punteggio discrezionale mediante una valutazione espressa in decimi, secondo la seguente scala di ponderazione, che verrà moltiplicata per i punti stabiliti per quel criterio:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	Argomento non trattato	0,0
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non ci sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza nelle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti	0,3
SUFFICIENTE	Nel caso in cui ci sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; sufficiente fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza nelle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, appena in linea con gli standard richiesti.	0,6
DISCRETO	Nel caso in cui ci sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; discreta fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; discreta concretezza nelle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti	0,7
BUONO	Nel caso in cui ci sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; buona concretezza nelle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,8
OTTIMO	Nel caso in cui ci sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; ottima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; ottima concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	1,0

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente secondo la scala di ponderazione sopra riportata.

La Commissione attribuirà i punteggi alle singole voci di valutazione assegnando a ciascuna un coefficiente compreso tra 0 e 1. Per ciascun parametro di valutazione si procederà nel modo seguente:

- ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente;
- si procederà quindi al calcolo del coefficiente medio (somma coefficienti/numero commissari).

Il punteggio, relativo a ciascun parametro di valutazione, sarà assegnato pertanto applicando la seguente formula:

$$X_i = P \times p_i$$

Dove:

X_i = è il punteggio del concorrente preso in considerazione;

P = è il punteggio massimo attribuibile al parametro di valutazione di riferimento;

p_i = è il coefficiente medio attribuito al concorrente preso in considerazione.

Il punteggio verrà calcolato fino alla seconda cifra decimale (arrotondata per difetto se la terza cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è maggiore a 5).

Di seguito si procederà quindi per ogni offerta alla somma dei punteggi relativi a ciascun parametro di valutazione.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

I concorrenti dovranno presentare un elaborato che illustri l'offerta tecnica e gli elementi di qualità del servizio che si intendono realizzare nell'arco dell'intero affidamento dell'appalto. L'elaborato progettuale non dovrà superare le 4 (quattro) facciate formato A4 con carattere non inferiore a 12 pt – font Arial, interlinea 1,5, rispettando l'ordine cronologico degli elementi di valutazione sotto indicati e riportando il numero di riferimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Qualunque iniziativa proposta non dovrà prevedere costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale e quindi dovrà ritenersi remunerata nell'ambito dell'importo dell'appalto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno assegnati i 30 punti all'offerta **con il ribasso unico percentuale più alto da applicare sul corrispettivo mensile posto a base di gara**, ed alle altre offerte punteggi proporzionali secondo la seguente formula (Linee Guida n. 2 - deliberazione ANAC n°1005 del 21/9/2016 aggiornate con delibera n. 424/2018):

Punteggio $30 * V_i$

Dove $V_i = (R_i/R_{max})^a$

R_i =(ribasso offerto dal concorrente i-simo)

R_{max} =(ribasso dell'offerta più conveniente)

$a=$ COEFFICIENTE=0,30

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base alla sommatoria dei punti relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____, alle ore 9:30 presso *il Comune di Povegliano Veronese in IV Novembre n. 3* e vi potrà partecipare, preferibilmente con modalità a distanza (videoconferenza), massimo n. 1 legale rappresentante/procuratore delle imprese interessate oppure persona munita di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti della CUC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale Appalti della CUC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

In tale seduta si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul Portale Appalti della CUC, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora la Commissione individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stessa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della procedura di gara, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, i RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice – Vice Responsabili della CUC, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valutano la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera u), della L. n. 55/2019 il calcolo di cui al primo periodo del citato art. 97, c. 3, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine deve intendersi come perentorio, pena l'esclusione dalla gara.

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di gara:

a) aprirà le buste ed esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del precedente paragrafo 6 e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.2 e 7.3 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016), esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul Portale e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;

b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 14, ricorrendone i presupposti;

c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Qualora nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il seggio di gara, contestualmente o in una successiva seduta pubblica, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b), c).

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che sarà richiesta invece a mezzo del Portale Appalti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti, potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente a seguito dell'avvenuta stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Povegliano Veronese.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in **€ 1.500,00 (mille/00)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della

prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella seguente tabella:

<i>ruolo</i>	<i>data assunzione</i>	<i>livello</i>	<i>ccnl applicato</i>	<i>scatti anzianità</i>	<i>prossimo scatto</i>
Coordinatore	28/08/1996	1°	commercio - terziario e servizi	7	01/07/2020
bibliotecaria	02/01/2013	4°	multiservizi	3	01/02/2021
bibliotecaria	09/10/2019	3°	multiservizi	0	01/11/2021

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversia in ordine all'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, salvo i casi di obbligo inderogabile di legge.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi anche Regolamento o GDPR), il trattamento dei dati da parte della Centrale Unica di Committenza ha come finalità l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o l'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito, nello specifico l'espletamento dei compiti di cui al presente avviso. Sono trattati sia dati personali che dati particolari (ex sensibili). Il trattamento dei dati per compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri non necessita del consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è responsabile che i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati sono trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato. I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità dell'ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare. I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" o

essere soggetti ad accesso documentale ex L. 241/90, accesso civico e generalizzato nel rispetto dei principi del regolamento adottato in materia. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Povegliano Veronese con sede in Piazza IV Novembre n. 3. Il Responsabile della protezione dati è l'avv. Donato Tozzi e può essere contattato inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo@comune.poveglianoveronese.vr.it.

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016.

28. ALLEGATI

Allegato 1: Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni

Allegato 2: DGUE

Allegato 3: Modulo Offerta Economica

Povegliano Veronese, _____



**Il Responsabile Unico del Procedimento
Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Mirandola Andrea**